

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2570

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117,
recante misure urgenti in materia di giustizia

Presentato l'8 agosto 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il decreto-legge introduce, in primo luogo, disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine del 30 giugno 2026.

In particolare, l'obiettivo finale di smaltimento, da realizzarsi entro il 30 giugno 2026, prevede la riduzione del novanta per cento dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 (*baseline*), iscritti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 presso i tribunali e dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 presso le corti d'appello; l'impegno di riduzione del *disposition time* nel settore civile, dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio, prevede la riduzione del quaranta per cento entro giugno 2026, rispetto al corrispondente valore del 2019 (*baseline*).

Secondo quanto emerge dall'analisi dei dati forniti al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2024, pur se è in corso il perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato (al 31 dicembre 2024 era stato infatti raggiunto l'obiettivo di smaltimento intermedio) e di quello di riduzione del *disposition time*, per il raggiungimento dell'obiettivo finale di smaltimento è necessaria la definizione, in un anno e mezzo, di ulteriori 200.000 procedimenti con annualità 2017-22 nei tribunali e di ulteriori 35.000 procedimenti con annualità 2018-22 nelle corti di appello. Quanto, invece, all'obiettivo di riduzione del *disposition time* nel settore civile, i dati relativi al 2024 segnalano una riduzione 20,1% del *disposition time* totale rispetto alla *baseline* 2019, con un contributo dei tribunali del -12,2%, delle corti di appello del -11,8% e della Corte di cassazione del -27,5%. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 40% del *disposition time* totale richiede quindi un ulteriore decremento del 19,9%, da conseguirsi entro il 30 giugno 2026.

Tali evidenze rendono pertanto necessario un ulteriore intervento tanto in materia di organizzazione giudiziaria che in materia processuale, al fine di fornire altri strumenti utili ad assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. L'urgenza dell'intervento è data dalla prossima scadenza del termine finale di raggiungimento degli obiettivi, circostanza che rende non più procrastinabile l'adozione di misure che possano divenire pienamente operative così da produrre entro il giugno 2026 gli effetti auspicati.

Lo schema di decreto-legge interviene inoltre al necessario fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale. L'urgenza dell'intervento è direttamente collegata all'emergenza carceraria ed in particolare, all'esigenza che si rafforzi il numero dei magistrati di sorveglianza nel più breve tempo possibile consentendo che tale incremento sia effettivo non appena terminata la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Si dettano altresì disposizioni volte a integrare la disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo al fine di rendere ancora più efficaci le misure adottate con la legge n. 207 del 2024. Il tutto per consentire il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti e la configurazione di un sistema che, a regime, consenta pagamenti rapidi ed eviti così ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con l'**articolo 1**, rubricato "*Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace*", si effettuano una serie di interventi di semplificazione, al fine di perseguire la riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR, allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle energie disponibili.

Allo scopo, per prima cosa, con il comma 1, si consente al primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, di applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, anche oltre il limite oggi previsto dall'articolo 115, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che è pari alla metà dell'organico, estendendolo fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati. Inoltre, si prevede che questo utilizzo straordinario operi anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità oggi richiesti dal citato articolo 115, comma 3. Requisiti fissati in almeno due anni di attività presso l'Ufficio del massimario e nella quarta valutazione.

In aggiunta, con il comma 2, si prevede che ai fini della possibilità di effettuare applicazioni da un ufficio ad un altro, secondo la disciplina dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura provveda in applicazione del comma 3-*bis* del medesimo articolo 110 (che ha introdotto una procedura accelerata). In aggiunta, al fine di ampliare lo spazio di utilizzo delle applicazioni si prevede che non si applichi il comma 6, che pone un limite di utilizzo dei magistrati applicati nei singoli collegi.

Come ultimo intervento, con il comma 3 si deroga al limite oggi previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, di utilizzo negli uffici dei giudici onorari di pace, prevedendo che possano essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico.

Tutte queste previsioni sono destinate ad operare solo fino al 30 giugno 2026. La disposizione è quindi necessaria e urgente, in quanto destinata ad operare nell'immediatezza al fine di contribuire

al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel breve termine rimanente prima della scadenza.

Con l'**articolo 2**, rubricato "*Incentivi al trasferimento presso le corti di appello*", si recupera il modello di incentivi già previsti in passato per le sedi disagiate di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, ma con una disciplina del tutto autonoma, sia dal punto di vista dei presupposti, che della semplificazione dell'intero procedimento, in ragione della specificità dell'intervento, anch'esso necessario e urgente in quanto finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello che si trovano in maggiore difficoltà. La norma non si applica pertanto ai tribunali, per i quali il presente decreto prevede altri specifici strumenti finalizzati ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi (cfr. l'articolo 3).

In primo luogo, quindi, si rimette al Consiglio superiore della magistratura, con deliberazione da adottare entro quindi giorni dall'entrata in vigore del decreto, di individuare le corti appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che sono individuate dal (comma 1) e si precisa che possono essere destinati al trasferimento in esame i magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, che siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nel medesimo provvedimento, nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto del trasferimento straordinario. In conformità alla massima esigenza di incentivare il trasferimento si conferma che il termine di legittimazione previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate dal Consiglio nell'ambito della specifica procedura in esame. La norma, inoltre, fissa il numero massimo di magistrati trasferibili in applicazione della presente procedura: pari a venti.

In modo connesso all'esigenza di massima celerità e semplificazione, il comma 2 prevede che nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio superiore della magistratura debba definire le procedure di trasferimento, con effettiva delibera di trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

Per consentire che questo strumento sia utile allo scopo, si prevede, altresì, al comma 3, per prima cosa, che entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio, il capo dell'ufficio giudiziario indicato come sede disagiata debba predisporre un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR e, inoltre, che, con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, il medesimo dirigente definisca un piano di smaltimento e assegni i procedimenti ai magistrati trasferiti, in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giugno 2026. Peraltro, al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura l'utile svolgimento dei suoi compiti di controllo si prevede che sia il piano che i provvedimenti conseguenti sono allo stesso comunicati.

Quale forma di massimo incentivo si prevede, al comma 4, che il trasferimento disposto in attuazione della norma comporti, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. Con precisazione che l'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. In conformità alle norme vigenti si prevede, inoltre, che al magistrato trasferito ai sensi del comma 3, l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, competa in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

A chiusura è poi precisato, al comma 5, che si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 3 (in materia di “trasferimento del coniuge”) e 5 (in materia di “valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio”) della legge 4 maggio 1998, n. 133 sulle sedi disagiate.

Il comma 6, infine, contiene l'autorizzazione di spesa necessaria all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.

L'articolo 3, rubricato “*Applicazioni a distanza di magistrati ordinari*”, prevede uno strumento che, unitamente ad altri presenti nel provvedimento, reca previsioni atte ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo PNRR relativo alla riduzione della durata dei procedimenti civili. Lo strumento utilizzato è l'applicazione straordinaria a distanza di magistrati. In dettaglio, il comma 1 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (norma in materia di applicazioni), il Consiglio superiore della magistratura, al fine sopra detto di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. La norma specifica che l'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione, da remoto, di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.

Il comma 2 precisa che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario (ciò al fine di non condizionare l'applicazione per gli uffici dove, al di là del dato relativo alla copertura, si registrano le maggiori sofferenze). La previsione specifica che il Consiglio, con la delibera di cui si è detto, elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza indicando il parametro della gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento dagli obiettivi indicati al comma 1 e bandisce la procedura di interpello. La norma chiarisce che per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello può fissare un termine non superiore a quindici giorni dalla pubblicazione.

Il comma 3 evidenzia che sono ammessi a partecipare all'interpello i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni, nonché i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. La disposizione precisa che sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale. Con riguardo all'estensione della norma ai

magistrati fuori ruolo, si deve notare che la disciplina vigente in materia di attività dei magistrati presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni non impedisce il contemporaneo svolgimento delle predette attività e della funzione giudiziaria, in quanto non esclude quella possibilità qualora gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni non impediscano l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario (cfr. art. 2 decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45). Con l'aggiunta che gli organi di governo autonomo possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziaria (comma 3 del medesimo art. 2 citato). Queste norme attestano che non vi è una radicale incompatibilità tra l'esercizio dell'attività giudiziaria e lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni. La norma in esame si limita a prevedere, in termini esattamente speculari, la possibilità di esercitare un'attività giudiziaria parziale, per il magistrato collocato fuori ruolo. Peraltro, resta indubbio che nello svolgimento di questa attività opereranno tutte le incompatibilità previste dalla disciplina processuale, che impediranno ai magistrati collocati fuori ruolo di decidere controversie delle quali sono parte gli enti pubblici o le pubbliche amministrazioni presso i quali sono collocati fuori ruolo.

Il comma 4 prevede che nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello appena visto, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.

Quindi, con il comma 5, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. La norma, coerentemente con il carattere remoto dell'applicazione, specifica che il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'ultimo periodo prevede, infine, che l'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.

Con il comma 6 si prevede che l'applicazione – stante il suo carattere eccezionale e collegato esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di piano - abbia termine il 30 giugno 2026. Si consente poi, se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza di tale termine, che il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, di cui si dirà, possa assegnare ulteriori procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026. La nuova assegnazione è subordinata al consenso del magistrato applicato.

Il comma 7 prevede che il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile (che regola in via generale lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza), o dispone il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-*ter* del medesimo codice, coerentemente sia con il carattere dell'applicazione, che non prevede la presenza fisica del magistrato nell'ufficio presso il quale è applicato, sia con la natura dei procedimenti che gli possono essere assegnati, limitati a quelli maturi per la decisione, che normalmente non richiedono la presenza

(comma 9). Al fine di adattare la disciplina codicistica all'applicazione da remoto, come tale incompatibile con lo svolgimento delle udienze a distanza, si dispone che se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-*bis* e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio destinatario dell'applicazione. La disposizione è finalizzata a consentire lo svolgimento dell'udienza in presenza innanzi a un altro giudice, non essendo in tale caso possibile che quest'ultima si svolga innanzi al magistrato applicato a distanza. Al fine di consentire la definizione dei cinquanta procedimenti previsti dalla norma si specifica che al magistrato applicato è in tal caso assegnato un ulteriore procedimento. Si regola inoltre l'ipotesi dell'opposizione alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, prevedendo che se tutte le parti si oppongono o se, nel caso di udienza pubblica, previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi, specificando che se con l'opposizione alla trattazione scritta almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applica la disciplina dettata, dal secondo e terzo periodo, per il caso di opposizione all'udienza da remoto.

Si prevede infine che il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.

Il comma 8 prevede che il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifichi periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato, al fine di evitare che l'applicazione possa risolversi in un pregiudizio per l'ufficio di appartenenza del magistrato applicato. Una disposizione analoga non è stata dettata rispetto al magistrato collocato fuori ruolo perché qualora l'attività giudiziaria assunta incida sull'efficiente svolgimento del suo lavoro presso l'ente pubblico o l'amministrazione sarà quest'ultimo ad attivare le procedure prescritte per la revoca dell'incarico fuori ruolo conferito.

Il comma 9 dispone che entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predisporre un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e che, con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. L'individuazione dei procedimenti da assegnarsi esclusivamente tra quelli maturi per la decisione è coerente tanto con gli obiettivi perseguiti dall'intervento quanto con la condizione prevista per la corresponsione dell'indennità riconosciuta al magistrato applicato (comma 11), che si identifica nella definizione dei cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. La norma prevede inoltre che il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 10 dispone che il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi, al fine della verifica relativa all'esito positivo dell'applicazione.

Il comma 11 regola l'incentivo economico da riconoscersi al magistrato applicato a distanza, prevedendo che quest'ultimo ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione ed alla condizione che, entro detto termine, abbia definito tutti i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9, con l'effetto che non spetterà alcuna indennità qualora sia definito un numero inferiore di procedimenti. Si prevede inoltre che nel caso in cui al magistrato applicato siano stati assegnati ulteriori procedimenti civili (comma 6, secondo periodo), a quest'ultimo è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, anche i cinquanta procedimenti civili assegnatigli in aggiunta ai primi cinquanta. Si precisa inoltre che l'indennità non è cumulabile con l'indennità di missione, prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nonché con altre indennità. Al fine di prevedere un ulteriore incentivo a proporre domanda di applicazione, si dispone inoltre che il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso cui presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.

Il comma 12 prevede le necessarie coperture finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11.

L'articolo 4, rubricato "Poteri straordinari dei capi degli uffici", è diretto ad introdurre, in via straordinaria (con efficacia limitata al 30 giugno 2026) la facoltà dei capi degli uffici individuati dal Consiglio superiore della magistratura in relazione al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare agili interventi di riorganizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, su modello già previsto, d'ordinario, dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro.

Nel caso specifico, tuttavia, vista la situazione di emergenza si prevede, per cominciare, un onere di attivazione immediata da parte dei capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti con i quali il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici non in linea con gli obiettivi PNRR, predispongono un piano straordinario diretto a raggiungere quegli obiettivi. Un piano rispetto al quale, fermo l'obbligo di distribuzione equilibrata ed equa del carico di lavoro tra i magistrati dell'ufficio (imposto dall'articolo 7-ter, comma 2-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), il capo dell'ufficio è svincolato dal rispetto delle previsioni del citato articolo 37 e, in particolare, dal rispetto del limite costituito (proprio per effetto della stessa disposizione) dai carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno. Più ampiamente, inoltre, con il comma 2, si prevede che il capo dell'ufficio sia svincolato anche dai criteri di assegnazione degli affari e di riassegnazione degli stessi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941. Con l'unica incombenza di dover trasmettere sia il piano che i provvedimenti conseguenti al Consiglio superiore della magistratura, affinché eserciti il suo ordinario controllo, con approvazione successiva, ferma l'immediata esecutività degli stessi.

La snellezza della procedura deve consentire rapidi interventi di riadeguamento della distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio, facendo ricorso a tutte le energie disponibili, incidendo sull'ordinario assetto organizzativo.

Proprio per questo motivo con il comma 3 ci si fa carico di precisare che nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali vengano assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate da quest'ultimo, possano posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano. Per questa ragione si prevede che, qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee alle, purché siano conseguenza della partecipazione al piano. Si prevede infine che il Consiglio superiore della magistratura tenga conto della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.

Come già detto, in ragione della straordinarietà dell'intervento sia il piano che tutti i provvedimenti adottati in sua attuazione cessano di avere efficacia al 30 giugno 2026 (comma 4).

L'articolo 5, rubricato “*Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari*”, intende disciplinare il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, in deroga alle disposizioni dettate previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le quali la durata del tirocinio è stata ridotta a dodici mesi per tutti i concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. La disposizione, peraltro, deroga in parte anche alle disposizioni generali del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”), al fine di prevedere anche un periodo di svolgimento del tirocinio presso le corti di appello, nella materia civile. Ciò allo scopo di perseguire in modo più compiuto le esigenze formative dei magistrati in tirocinio, che sono fortemente arricchite dal fatto di operare presso collegi di corte di appello, ma anche di supportare quegli uffici giudiziari, nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR, attraverso l'ordinario apporto che i magistrati in tirocinio offrono nelle ordinarie attività degli uffici presso i quali svolgono la loro formazione.

Di conseguenza la straordinaria urgenza e necessità della disposizione deriva dal fatto che i vincitori del concorso interessati dalla disposizione stanno per iniziare il tirocinio e che quindi possono fornire il contributo di cui si è detto entro il termine del 30 giugno 2026.

Si prevede dunque che il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, ferma la durata di diciotto mesi prevista dall'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si svolga, però, con modalità parzialmente diverse da quelle disciplinate, in via generale, dal medesimo decreto legislativo n. 26 del 2006.

È infatti prevista una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, per le cui modalità si è fatto rinvio all'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006. Si è preferito non dettare disposizioni rigide relative allo svolgimento di tale sessione, lasciando alla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2006 (non derogato dalla norma in esame) di prevedere che parte della sessione presso la Scuola avvenga nella fase iniziale del tirocinio e sia funzionale alla migliore comprensione della specificità dell'attività giurisdizionale civile delle corti di appello, al fine del proficuo svolgimento del tirocinio presso queste ultime.

Si è inoltre delineata una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi.

Il primo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso le corti di appello, viene disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio.

Il secondo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori. La disposizione ricalca, quanto al contenuto e alle finalità del tirocinio, quella contenuta all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006.

Il terzo periodo, della durata di un mese, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali.

Il quarto periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

L'articolo 6 prevede il differimento di termini in materia di giustizia.

Il comma 1 proroga il termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, al fine di posticipare fino al 31 ottobre 2026 la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, è stato istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con contestuale soppressione dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni. L'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevedeva originariamente che le modifiche di cui al Capo IV – Sezione VII (articoli dal 30 al 34) avessero effetto decorsi due anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 18 ottobre 2022), pur prevedendo un orizzonte di pieno regime al 1° gennaio 2030. Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è poi intervenuto sull'articolo 49, comma 1, portando a tre anni, e quindi al 18 ottobre 2025, l'efficacia delle disposizioni in questione.

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF) è istituito in ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e si articola in una sezione distrettuale e in più sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio distrettuale o della sezione distaccata nei limiti competenza determinati dalla legge. La sezione circondariale è istituita presso ogni sede di tribunale ordinario e ha giurisdizione sul territorio del circondario. Il nuovo ufficio esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e in materia penale le competenze in materia penale e le funzioni di sorveglianza attualmente spettanti al tribunale per i minorenni. Esercita inoltre le funzioni di giudice tutelare.

L'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, proposte su base distrettuale a dotazione vigente, è tuttavia suscettibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei servizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli (tribunali e corti d'appello) che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, con conseguente rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR (rischio evidenziato anche dalla settima commissione del Consiglio superiore della magistratura con delibera del 23 maggio 2024, adottata a seguito della richiesta di parere in ordine allo schema di decreto ministeriale riguardante la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura del TPMF, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 149 del 2022).

L'ulteriore rinvio fino al 31 ottobre 2026 si rende pertanto necessario e urgente (stante la prossima scadenza del termine) al fine di posticipare gli effetti della riforma ad un momento successivo a quello previsto per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, al fine di non pregiudicare tale raggiungimento.

Il comma 2 proroga il termine a partire dal quale entreranno in vigore le modifiche apportate dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno notevolmente ampliato le competenze del giudice di pace. La proroga si rende necessaria in quanto, allo stato attuale, gli uffici del giudice di pace non dispongono di un numero di magistrati sufficiente a fronteggiare il rilevante aumento delle competenze previsto dalla legge e, pur essendo stato ridotto a sei mesi il periodo di tirocinio dei nuovi giudici di pace (v. art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 178 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2025), le relative procedure non sono ancora completate. Il differimento evita quindi gravi problematiche organizzative e, conseguentemente, il formarsi di un rilevante arretrato negli uffici del giudice di pace.

Il comma 3 interviene sulla normativa istitutiva dei giudici ausiliari presso le corti d'appello, ed in particolare sulla disposizione che disciplina la durata dell'incarico ad essi conferito, la cui scadenza è allo stato fissata al settembre 2025, allineando il termine entro il quale essi possono svolgere le loro funzioni a quello previsto dalla stessa norma per la completa attuazione della disciplina sulla magistratura onoraria dettata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, ossia al 31 ottobre 2026, come del resto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha

dettato un regime di “tollerabilità costituzionale” di una previsione altrimenti illegittima collegando l’utilizzo dei giudici ausiliari d’appello alla completa attuazione della riforma di cui al citato decreto legislativo. In tal modo, tenuto conto della natura temporanea della proroga, si assicura che l’amministrazione della giustizia non subisca il pregiudizio collegato al venir meno dell’apporto dei giudici ausiliari, pregiudizio paventato dalla stessa Corte e particolarmente rilevante in considerazione dell’imminente scadenza del termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. La disposizione è pertanto connotata da necessità e urgenza in ragione della prossima scadenza dell’incarico dei giudici ausiliari.

Il comma 4 prevede l’autorizzazione di spesa necessaria all’attuazione del comma 3.

I commi 5, 6, 7 e 8 differiscono di un ulteriore anno (2026) gli effetti della riforma delle circoscrizioni giudiziarie - attuata per quanto qui rileva con i decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 14 del 2014 – relativamente al funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Portoferraio e Lipari, prevedendo anche le relative autorizzazioni di spesa. La soppressione di questi uffici giudiziari non ha mai avuto luogo perché, sin dall’entrata in vigore della riforma del 2012, ci si è avveduti della necessità di mantenere in questi territori il presidio costituito dagli uffici giudiziari indicati. Appare dunque necessario garantire che anche per l’anno 2026 e sino alla completa “stabilizzazione” di tali uffici giudiziari (è stato appena approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge relativo alla modifica di circoscrizioni giudiziarie contenente, fra l’altro, questa “stabilizzazione”) ne sia assicurato il loro funzionamento.

Il comma 9 proroga il termine di presentazione delle domande di iscrizione al costituendo albo dei pedagogisti, per consentire l’esercizio delle attività professionali disciplinate dalla legge n. 55 del 2024 sino al riordino e completamento di tale normativa.

Il comma 10 prevede la copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8.

L’articolo 7 apporta modifiche al codice di procedura civile, finalizzate a snellire il procedimento di accertamento tecnico preventivo previsto dall’articolo 445-*bis* del codice di procedura civile. L’intervento si presenta come urgente in quanto tali procedimenti incidono in maniera rilevante rispetto alla verifica del *disposition time* nonostante l’attività giurisdizionale sia limitata al conferimento dell’incarico ed all’eventuale omologazione degli esiti della relazione del consulente tecnico mentre la durata è sostanzialmente dovuta ai tempi di svolgimento delle operazioni peritali. Si tratta inoltre di procedimenti in costante crescita, per i quali quindi è necessario eliminare le fasi procedurali non utili.

La proposta interviene quindi, al comma 1, sul suddetto articolo 445-*bis* del codice di rito. Le modifiche al primo comma perseguono unicamente la finalità di adeguarne la formulazione alla tecnica di redazione degli atti normativi, eliminando la specificazione “codice di procedura civile” contenuta nei riferimenti interni alle disposizioni del medesimo codice di rito.

Con la modifica del quarto comma del medesimo articolo 445-*bis* si intende:

- prevedere la comunicazione del deposito della consulenza tecnica di ufficio da parte della cancelleria e fissare, *ex lege*, da tale momento il termine perentorio, pari a trenta giorni, entro il quale le parti hanno l’onere di contestare le conclusioni della CTU. Si elimina in

tal modo la necessità della fissazione del termine da parte del giudice caso per caso. Tale incombente appare infatti superfluo in ragione del carattere necessario del termine e della considerazione per cui, nella prassi giudiziaria, la durata di quest'ultimo è normalmente equiparata a quella massima attualmente prevista dalla disposizione (trenta giorni);

- prevedere che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine assegnato *ex lege* per le contestazioni delle parti. Il meccanismo di sospensione e necessaria prosecuzione del processo, senza necessità che venga depositata istanza di riassunzione, è ispirato a quello previsto dall'articolo 296 del codice di rito per la sospensione su istanza delle parti ed è giustificato dall'assenza di attività giurisdizionale nelle more dell'espletamento della consulenza. Trattandosi, inoltre, di un accertamento *ante causam* che persegue uno scopo deflattivo del contenzioso, la sospensione si giustifica anche in ragione della possibilità per le parti di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività peritale. Al fine di evitare dubbi interpretativi, è espressamente previsto che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza; sono quindi possibili anche tutte le eventuali interlocuzioni tra consulente e giudice, nel caso insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività peritali.

Il comma 2 contiene una disposizione transitoria, finalizzata a rendere applicabili le modifiche al quarto comma dell'articolo 445-*bis* anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della modifica, non sia stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio, al fine di allineare anche tali procedimenti alla nuova disciplina.

Con l'**articolo 8**, rubricato “*adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza*”, si è previsto che, al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria sia aumentato complessivamente di cinquantotto unità, con aggiornamento del tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Per il completo allineamento della dotazione organica ai più recenti interventi normativi e alla scansione temporale della loro entrata in vigore o applicabilità, si procede, in questa sede, alla definitiva sostituzione della tabella B con l'inserimento:

- dell'aumento di 10 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria contenuto nell'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, disposto “con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71”;
- della riduzione a 180 del numero complessivo dei magistrati ordinari collocabili fuori dal ruolo organico della magistratura e del contestuale e connesso aumento del numero della voce L della stessa tabella disposti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, con decorrenza 1° gennaio 2026, come disposto dall'articolo 15, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 45 del 2024;

- dell'aumento di 250 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria contenuto nell'articolo 5 della legge 9 agosto 2024, n. 114.

La sostituzione è disposta a partire dal 1° gennaio 2026 al fine di allineare le risultanze della tabella alle previsioni dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2024 che per l'applicabilità della riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo, individua tale data.

L'intervento normativo si rende, quindi, necessario per adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale ed è da considerare come ulteriore misura di potenziamento del settore giudiziario della sorveglianza, rispetto ad un analogo intervento contenuto nella legge di bilancio 2022 che, nell'ampliare la dotazione organica della magistratura di 82 unità, aveva consentito di incrementare gli organici dei tribunali di sorveglianza di 21 unità. È altresì urgente in quanto funzionale ad affrontare l'emergenza carceraria garantendo l'ampliamento del numero dei magistrati di sorveglianza nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento del concorso.

Il Ministero della giustizia, dunque, è autorizzato dalla disposizione in esame a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, di ulteriori 58 unità di personale di magistratura.

Al fine di confermare la destinazione del nuovo organico agli uffici di sorveglianza è previsto, al comma 2, che con successivo decreto del Ministro della Giustizia l'organico in aumento sia destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.

In tal senso si prevede di ampliare la dotazione organica della magistratura ordinaria di 58 unità al fine di consentire l'incremento di due posti in ciascuno dei 29 tribunali di sorveglianza a livello distrettuale.

Con l'occasione è anche corretta la medesima tabella, al fine di adeguare il numero dei magistrati fuori ruolo alle previsioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45 e che, in ragione di un mero mancato adeguamento della medesima tabella in sede di adozione della legge 9 agosto 2024, n. 114, risultavano elevati a 194.

Dal punto di vista finanziario si prevede, al comma 3, una specifica autorizzazione di spesa per le disposizioni di cui al comma 1, per l'anno 2025 per le sole spese concorsuali e dall'anno 2026 per gli oneri stipendiali e le spese di funzionamento, nella previsione che le assunzioni avverranno non prima del 1° luglio 2026.

L'articolo 9 contiene disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante "*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile*", novellando la medesima legge n. 89 del 2001.

In particolare, si interviene, alla lettera a) del comma 1, sull'articolo 4 della legge n. 89 del 2001, prevedendo che la domanda di riparazione possa essere proposta non solo, come attualmente previsto, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta

definitiva, ma anche in pendenza del processo, quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso. Ciò al fine di adeguare la disposizione alla sentenza n. 88 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 4 – come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

La lettera b) interviene sull'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001 prevedendo, in primo luogo, che il termine annuale già previsto, dal comma 1-*bis*, per la presentazione delle dichiarazioni rilasciate dal creditore all'amministrazione debitrice al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della medesima legge n. 89 del 2001 abbia natura di termine decadenziale; coerentemente, è stato soppresso il secondo periodo del medesimo comma 1-*bis*, che prevede attualmente che successivamente alla scadenza del termine e fino alla presentazione della dichiarazione non decorrono gli interessi.

Si prevede poi la sostituzione del comma 2, che dispone attualmente che la dichiarazione di cui al comma 1 (ovvero la dichiarazione rilasciata dal creditore all'amministrazione debitrice al fine di ricevere il pagamento delle somme) ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. La modifica serve a semplificare il procedimento prevedendo la necessità di rinnovo della domanda solo nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga utile

Si prevede inoltre una modifica di mero coordinamento del comma 4, da un lato eliminando il riferimento al caso di mancata trasmissione della dichiarazione (ipotesi in cui si verifica la decadenza dalla relativa presentazione) e dall'altro chiarendo che la disposizione si applica "ferma la decadenza di cui al comma 1-*bis*".

Rispetto al comma 12 si elimina il riferimento al comma 9, divenuto non più utile a seguito della modifica dello stesso comma 9 nonché dell'abrogazione del comma 10 già avvenuta ad opera della legge n. 207 del 2024.

È inoltre previsto, attraverso la sostituzione del comma 12-*bis*, che i creditori di somme liquidate a norma della medesima legge n. 89 del 2001 fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza, coerentemente con la modifica apportata al comma 1-*bis*. La disposizione precisa che fino al 21 gennaio 2027, i creditori delle somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

La novella aggiunge inoltre i commi 12-*ter* e 12-*quater* all'articolo 5-*sexies*.

Il comma 12-*ter* inserisce una disposizione valida per chi ha ottenuto la liquidazione dell'indennizzo dopo il 1° gennaio 2022, e quindi dopo l'operatività delle modalità telematica di invio delle domande, prevedendo, anche per esse il termine di presentazione a pena di decadenza. Lo scopo è quello di evitare che la domanda non venga presentata al fine di far decorrere gli interessi sulle somme dovute.

Il comma 12-*quater* contiene le disposizioni utili affinché le modifiche apportate vengano pubblicizzate e/o portate a conoscenza dei destinatari per consentire loro la presentazione delle domande senza incorrere nei nuovi termini di decadenza fissati. Si prevede dunque che entro un

mese dalla entrata in vigore della disposizione, il Ministero della giustizia dia notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-*bis*, 12-*bis* e 12-*ter*, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. È altresì prevista la comunicazione del medesimo avviso al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore, prevedendo che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'allegato 1 sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, allineandola all'aumento della dotazione organica della magistratura ordinaria previsto dall'articolo 8.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Art. 1

(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

L'articolo è finalizzato a introdurre misure organizzative finalizzate a garantire la celere definizione di procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR. Si prevede al **comma 1** che fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite numerico previsto dall'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3. Il **comma 2** prevede che, in relazione ai provvedimenti concernenti le applicazioni dei magistrati ordinari di cui all'articolo 110 dell'ord. giud., fino al 30 giugno 2026 sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6 dell'articolo citato, che limita nel numero di uno il numero dei magistrati applicati che possono comporre i collegi giudicanti. Il **comma 3** prevede che, sempre fino alla data del 30 giugno 2026, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che disciplina la «Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace». Si rappresenta ad ogni modo che la previsione della destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace risulta già attuabile a legislazione vigente per specifiche esigenze di servizio, anche nella composizione nei collegi, per sopperire alle assenze o agli impedimenti del personale di magistratura ordinaria, senza che da essa scaturiscano azioni di contenzioso da parte dei giudici onorari.

Le disposizioni descritte recano misure organizzative relative alle applicazioni di magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, ai criteri per la disposizione delle applicazioni di magistrati ordinari e alla destinazione in supplenza dei giudici onorari. L'efficacia di tali disposizioni è circoscritta nel tempo (fino al 30 giugno 2026) e le stesse sono finalizzate a garantire la celere definizione di procedimenti civili pendenti per il rispetto dei tempi e delle scadenze del PNRR. Posto che dalle norme descritte non derivano modifiche retributive per i magistrati ordinari e onorari interessati dai provvedimenti citati né incrementi o ampliamenti delle piante organiche, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 2**(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)**

Il **comma 1** è finalizzato a fornire supporto alle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese negli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR e favorire la piena operatività delle corti d'appello, individuate dal CSM con propria deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle quali al 30 giugno 2025 non sono stati raggiunti gli obiettivi PNRR, possono essere destinati magistrati, in numero non superiore a venti unità, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, provenienti da sedi diverse da quelle indicate dal CSM, nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento, senza che operi in tal caso quanto previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.

Il **comma 2** prevede che entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il CSM definisce la procedura di trasferimento deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

Al **comma 3** si prevede che entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma il capo dell'ufficio giudiziario individuato predisporre un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, il capo dell'ufficio definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del presente procedimento in modo tale che ne sia garantito l'utile definizione entro il 30 giugno 2026. Si evidenzia che il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

Il **comma 4** attribuisce per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni ai magistrati trasferiti ai sensi del comma 2 l'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare, per la cui quantificazione, ai fini del conteggio, si è utilizzato il prontuario delle competenze dovute al personale della magistratura ordinaria in applicazione del d.P.C.M. 3 giugno 2024 recante «Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati», prendendo in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1[^], per la determinazione dell'indennità e per l'indennità di prima sistemazione.

Di seguito si riportano i prospetti che riportano la quantificazione delle indennità spettanti, stimando, che la domanda di trasferimento per le sedi disagiate individuate dal provvedimento del CSM di cui al comma 1, venga inoltrata da un numero massimo di 20 magistrati.

Indennità mensile (comma 4)

LORDO DIP.	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE	numero magistrati ordinari	TOTALE
	24,20%	8,50%				
46.022,28	11.137,39	3.911,89	15.049,29	61.071,57	20	1.221.431,31

Indennità di prima sistemazione (comma 4)

IIS annuale	IIS mensile	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM. Mensile	TOTALE MENSILE	Misura pari a 9 volte	numero magistrati ordinari	TOTALE
-------------	-------------	-------------------	------	--------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------



		24,20%	8,50%					
13.879,57	1.156,63	279,90	98,31	378,22	1.534,85	13.813,64	20	276.272,84

Indennità di prima sistemazione art. 12 L. 417/1978	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE ind.tà mensile	Numero magistrati ordinari	TOTALE ind.tà misura fissa
	24,20%	8,50%				
103,29	25,00	8,78	33,78	137,07	20	2.741,40

Totale	279.014,24
---------------	-------------------

Il **comma 5** nel prevedere l'applicazione delle di cui agli articoli 3 (in materia di "trasferimento del coniuge") e 5 (in materia di "valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio") della legge 4 maggio 1998, n. 133 sulle sedi disagiate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** autorizza la spesa relativa al comma 4 nella previsione che le applicazioni avranno decorrenza dal 1° ottobre dell'anno 2025. L'indennità di cui al comma 4 è stata quantificata per un rateo di 3 mesi per l'anno 2025, per l'intero importo per l'anno 2026, infine, per un rateo di 9 mesi per l'anno 2027. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 12 della legge 417 del 1978 è fissata nella misura di euro 103,29, aumentata di un importo pari a nove mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento e verrà corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 2025, al momento dell'applicazione nella sede richiesta.

Riepilogo autorizzazione di spesa

<i>Anno</i>	<i>indennità</i>	<i>indennità di prima sistemazione</i>	<i>Totale</i>
2025 da ottobre	305.358,00	279.014,00	584.372,00
2026	1.221.432,00	-	1.221.432,00
2027 fino a settembre	916.074,00	-	916.074,00



Art. 3**(Applicazioni a distanza di magistrati ordinari)**

L'articolo, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata attesa dei processi civili previsti dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR, prevede per i magistrati ordinari, su base volontaria, la possibilità di applicazione straordinaria a distanza in uffici giudiziari diversi da quelli in cui prestano servizio. A tal fine il **comma 1** prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il CSM dispone un'applicazione straordinaria a distanza di magistrati, anche fuori ruolo, su base volontaria, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2 della presente norma, avente ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal successivo comma 9.

Al **comma 2** si prevede che il CSM, con propria deliberazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento dal raggiungimento al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario. Tale deliberazione del CSM provvede a bandire formalmente la procedura di applicazione e contiene l'elenco degli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza ordinati secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento dagli obiettivi PNRR, fissando un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione per proporre la domanda di applicazione a distanza.

Il **comma 3** individua i requisiti di partecipazione per i magistrati ammessi a partecipare all'interpello, rivolto ai magistrati che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni, anche collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.

Dal punto di vista procedurale, il **comma 4** prevede che nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al precedente comma 2 i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, il **comma 5** prevede che il CSM dispone, secondo l'ordine di presentazione delle domande, l'applicazione a distanza dei magistrati presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio giudiziario di appartenenza e l'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.

Il **comma 6** prevede che l'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Nel caso in cui il magistrato applicato a distanza definisca i cinquanta procedimenti civili assegnati prima di tale scadenza, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al successivo comma 9, può assegnare al magistrato che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

Il **comma 7** prevede che il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-bis c.p.c., o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice.



Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento.

Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 c.p.c., si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione come prevista nei periodi precedenti almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. In tal caso anche magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi.

Il **comma 8** assegna al capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza il compito di verificare periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato.

Il **comma 9** prevede che entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Si evidenzia che il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza, come previsto dal **comma 10**, vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al CSM e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi.

Il **comma 11** reca disposizioni relative al trattamento del magistrato applicato a distanza, che ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 recante *«Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali»*, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnatigli. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, ulteriori cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, né con altre indennità. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che dalla trattazione delle udienze di cui al comma 7 in modalità da remoto, mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell'articolo 127-bis c.p.c., ovvero mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che ai relativi adempimenti si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La precisazione relativa alla partecipazione da remoto alle camere di consiglio da parte del magistrato applicato conferma la neutralità finanziaria della norma escludendo del tutto gli spostamenti del magistrato nel corso dell'applicazione a distanza e, quindi, qualsivoglia tipo di rimborso spese per lo svolgimento dell'attività in presenza. In relazione alle attività assegnate dal presente articolo al CSM, ai capi degli uffici e al Ministero della giustizia, tutte ricomprese



nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate alle diverse amministrazioni e articolazioni, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo stabilito dal comma 11, quarto periodo, non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il punteggio ha rilevanza solo nel caso il magistrato proponga successivamente istanza di trasferimento, ai fini della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, per cui non sono riscontrabili conseguenze anticipatorie sulla progressione in carriera dei magistrati ordinari coinvolti.

Quanto ai maggiori oneri derivanti dal riconoscimento, previsto dal comma 11, di un'indennità corrispondente al triplo dell'indennità mensile stabilita dall'articolo 2 della legge 133 del 1998, per la relativa quantificazione di cui al comma 12, ai fini del conteggio si è utilizzato il prontuario delle competenze dovute al personale della magistratura ordinaria in applicazione del d.P.C.M. 3 giugno 2024 recante «Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati», prendendo in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1[^], per la determinazione dell'indennità della sede disagiata per ciascuno degli anni considerati.

L'indennità non è cumulabile con l'indennità di missione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, recante «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari», né con altre indennità.

Di seguito si riporta il prospetto che riproduce gli oneri complessivi:

Anno 2026	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE ind.tà mensile	Moltiplicatore ind.tà	TOTALE ind.tà per 50 provvedimenti definiti
LORDO DIP.	24,20%	8,50%				
3.836,68	928,48	326,12	1.254,59	5.091,27	3	15.273,82

Ipotizzando prudenzialmente che per tutti i magistrati applicati a distanza si applichi la disciplina di cui al comma 11, secondo periodo, l'importo complessivo è ricostruito come da tabelle che seguono:

ANNO 2026			
indennità per 50 provvedimenti definiti	Indennità per 100 provvedimenti	N. magistrati applicati	Spesa lordo Stato
15.273,82	30.547,65	500	15.273.823,08

Per la copertura degli oneri, quantificati in euro 15.273.824 per l'anno 2026, il comma 12 prevede che una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi", del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

A tal fine secondo i dati forniti dall'Unità di missione PNRR-giustizia, che mostrano la dinamica delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento PNRR MIC1-I.1.8. Capitale Umano con particolare riferimento al pagamento delle retribuzioni, si rappresenta che lo stanziamento



di tali risorse, ai sensi degli articoli 11, 13, 14 e 16 del decreto-legge 80 del 2021, risulta di circa 2.268 milioni di euro, come da Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021. Si evidenzia che la spesa storica effettivamente sostenuta nel triennio 2022-2024 ammonta a 1.091.772.784,50 euro e include la spesa per il pagamento delle competenze fisse sui capitoli 1403 p.g. 1 e 2 e 1433 p.g. 1, la spesa per le competenze accessorie (FUA) per il solo anno 2022, la spesa per incentivi ex art. 23-bis del decreto-legge 19 del 2024 (applicazioni extra-distrettuali) per l'anno 2024.

Tenuto conto della spesa stipendiale rilevata al 30 giugno 2025, pari a circa 260 milioni di euro, si stima per gli anni 2025 e 2026 una spesa per il pagamento delle competenze fisse pari a 570 milioni di euro nel 2025 e 330 milioni di euro nel 2026 e viene, altresì stimata la spesa per le competenze accessorie (FUA) per i medesimi anni. Negli anni 2025 e 2026 è previsto, inoltre, il pagamento delle competenze accessorie relative rispettivamente all'anno 2023 e all'anno 2024. Nel 2025 saranno pagati gli incentivi ex art. 23 del decreto-legge 19 del 2024 (incentivo monetario al personale amministrativo di Tribunali, Corti di Appello e Corte Suprema di Cassazione) relativi al raggiungimento dei target PNRR al 31 dicembre 2024. La spesa per tali incentivi è già stata disposta con direttiva del Ministro 2 ottobre 2024 vistata dalla Corte dei conti in data 8 gennaio 2025 n. 68 per l'anno 2024 ed è pari a 80.000.000,00 euro. Analoga spesa si stima sarà sostenuta nel 2026 per il pagamento degli incentivi relativi al raggiungimento dei target PNRR al 31 dicembre 2025. Infine, anche nel 2025 e 2026 saranno sostenute spese per il pagamento degli incentivi ex art. 23-bis del decreto-legge 19 del 2024 (applicazioni extra-distrettuali) nella misura di indennità pagate ai magistrati fuori distretto corrispondente a quella di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria.

Il prospetto successivo riporta in primo luogo il dettaglio delle risorse stanziare per l'investimento in Capitale Umano; in particolare, riepiloga sia le risorse stanziare in bilancio dal decreto-legge 80 del 2021 agli art. 11-13-14-16 per il reclutamento, formazione e pagamento delle retribuzioni del personale PNRR (AUPP e personale di supporto), sia le risorse PNRR successivamente destinate all'investimento in capitale umano M1C1 I1.8 con DMT 6 agosto 2021.

Con riferimento alle spese stimate per reclutamento, è stato riportato l'importo al momento impegnato, non essendo ancora state totalmente rendicontate ed approvate dalla Direzione generale del Bilancio e contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, responsabile dell'intervento.

Relativamente alle spese per formazione, sono ancora in corso l'acquisizione e fornitura di servizi di formazione al personale e pertanto tale spesa risulta ancora in corso di pagamento, non essendo stata ancora definitivamente accertata.

A titolo esemplificativo le stime sopra illustrate vengono riportate nel seguente prospetto riepilogativo:



RIEPILOGO SPESA PNRR MICI II.8 - Capitale Umano													
MICI II.8	RISORSE		PAGAMENTI						STIMA			Totale spese PNRR MICI II.8 (h=e+f+g)	
	Risorse ex Art. 11-13-14-16 DL 80/2021	Risorse PNRR MICI II.8 - DMT ago 2021	Pagato anno 2022		Pagato anno 2024		Pagato 1/1/2025-31/05/2025		Stima 1/06/2025-31/12/2025		Stima 1/01/2026-30/06/2026		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)
Retribuzioni personale ex art. 11 DL 80/21 (AUPP)	1.650.651.727,00 €	1.657.532.105,63 €	244.910.480,81 €	400.328.610,00 €	10.749.762,05 €	216.477.510,05 €	1.307.924.446,78 €	353.522.489,95 €	14.434.251,00 €	330.000.000,00 €	474.39.594,00 €	2.053.320.811,73 €	
Retribuzioni personale ex art. 13 DL 80/21 (personale di supporto)	623.489.904,00 €	602.223.368,10 €					0,00 €			80.000.000,00 €		160.000.000,00 €	
Incentivi ex art. 23 DL 19/2024					325.847,77 €		325.847,77 €		1.115.514,90 €		557.757,45 €	1.999.120,12 €	
Totale retribuzioni	2.274.141.631,00 €	2.259.755.473,73 €	244.910.480,81 €	400.328.610,00 €	11.075.609,82 €	216.477.510,05 €	1.308.250.294,55 €	353.522.489,95 €	95.549.795,90 €	330.000.000,00 €	127.997.351,45 €	2.215.319.931,85 €	
MICI II.8	Risorse ex Art. 11-13-14-16 DL 80/2021	Risorse PNRR MICI II.8 - DMT ott 2021	Pagato anno 2022 (a)	Pagato anno 2023 (b)	Pagato anno 2024 (c)	Pagato 1/1/2025-31/05/2025 (d)	Totale Pagato al 31/05/2025 (e=a+b+c+d)	Stima 1/06/2025-31/12/2025 (f)	Stima 1/01/2026-30/06/2026 (g)	Totale spese PNRR MICI II.8 (h=e+f+g)			
Reclutamento art. 14 DL 80/21 DL 19/24	3.622.821,00 €	3.497.580,00 €	0,00 €	1.578.531,70 €	0,00 €		1.578.531,70 €	1.884.864,67 €	991.907,80 €	4.455.304,17 €			
Formazione art. 16 DL 80/21 DL 19/24	4.797.000,00 €	4.797.000,00 €	264.138,54 €	299.513,66 €	231.074,10 €	16.573,70 €	811.300,00 €	210.000,00 €	1.290.000,00 €	2.311.300,00 €			
totale	8.419.821,00 €	8.294.580,00 €	264.138,54 €	1.878.045,36 €	231.074,10 €	16.573,70 €	2.389.831,70 €	2.094.864,67 €	2.281.907,80 €	6.766.604,17 €	0,00 €		
totale spesa pagata e stimata PNRR MICI II.8 al 30.06.2026	2.282.561.452,00 €	2.268.050.053,73 €	245.174.619,35 €	402.206.655,36 €	11.075.609,82 €	216.494.083,75 €	1.310.640.126,25 €	355.617.354,62 €	95.549.795,90 €	332.281.907,80 €	127.997.351,45 €	2.222.086.536,02 €	



Alla luce della spesa sostenuta nel triennio 2022-2024 e delle stime di spesa quantificate per gli anni 2025 e 2026 restano disponibili per l'ulteriore attuazione dell'investimento in capitale umano risorse di circa 46.000.000 di euro.

Art. 4

(Poteri straordinari dei capi degli uffici)

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui al PNRR, i magistrati Capi degli uffici giudiziari individuati dal Consiglio superiore della magistratura per gli interventi straordinari adottati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2 del presente decreto, sono chiamati a predisporre, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, un piano straordinario per concertare un'azione comune mirata allo smaltimento dell'arretrato creatosi in sede giudiziaria, nonché a diminuire i tempi di definizione processuale. Tale piano, per consentire il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può essere adottato in deroga delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga al limite dei carichi esigibili di lavoro individuati dal CSM. Il piano straordinario deve comunque essere predisposto tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7-ter, comma 2-bis, del R.D. 12/1941, riguardo alla distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro in modo da garantire obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicurare costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione. Sotto il profilo finanziario si rappresenta che la norma ha carattere organizzativo ed è diretta a pianificare il lavoro dell'ufficio giudiziario in vista del conseguimento degli obiettivi PNRR, istituendo una *task force* di personale di magistratura deputata ad imprimere un'accelerazione nella definizione delle pendenze, per le materie ove è necessario, fino al 30 giugno 2026, alle quali è data una priorità di lavorazione. La riorganizzazione dell'Ufficio riguarderà anche le attività poste in essere dal personale amministrativo in servizio presso le sedi interessate, i cui carichi di lavoro verranno ridistribuiti e ottimizzati con modalità gestionali e misure ad hoc. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti ad essa connessi verranno fronteggiati attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 5***(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)***

La disposizione in esame - al fine di fornire maggiori risorse umane in via immediata per lo smaltimento dei carichi di lavoro anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR - introduce disposizioni derogatorie rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150*», in particolare dagli articoli 18 comma 1, primo periodo, e 21, comma 1. Si prevede, infatti, un tirocinio di diciotto mesi dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale adottato in data 9 ottobre 2023, con diverse modalità di svolgimento rispetto a quelle indicate dai succitati articoli del decreto legislativo n. 26 del 2006 e in deroga alle disposizioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che avevano ulteriormente ridotto a dodici mesi.

La norma che qui ci interessa prevede che il tirocinio sia articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di quattordici mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in quattro periodi aventi la seguente durata:

- a) sei mesi, per il primo periodo presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;
- b) tre mesi, per il secondo periodo, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica;
- c) un mese, per il terzo periodo, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- d) quattro mesi, per il quarto periodo, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio».

L'aumento dei mesi di tirocinio previsti dal presente articolo potranno essere sostenuti sia a livello organizzativo che finanziario dalla Scuola superiore della magistratura mediante il ricorso alle risorse iscritte nel bilancio della stessa e già disponibili a legislazione vigente.



Art. 6***(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)***

La norma interviene per disporre il differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche.

Il **comma 1** proroga il termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, al fine di posticipare di quattro anni la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, rinvio che si rende necessario per posporre gli effetti della riforma ad un momento successivo a quello previsto per il termine degli interventi del PNRR, che vede gli uffici giudiziari focalizzati al raggiungimento dei relativi obiettivi.

La disposizione in esame, che si rende necessaria per consentire la riorganizzazione dei predetti tribunali in vista della riforma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma, peraltro, dispone la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022, alle quali non erano ascritti effetti finanziari.

Il **comma 2** proroga il termine previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, a partire dal quale entreranno in vigore le modifiche apportate dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto, in tema di ampliamento delle competenze del giudice di pace. La proroga si rende necessaria in quanto, allo stato attuale, gli uffici del giudice di pace non dispongono di un numero di magistrati sufficiente a fronteggiare il rilevante aumento delle competenze previsto dalla legge e le relative procedure assunzionali non sono ancora completate.

La norma, al fine di prevenire problematiche organizzative e il formarsi di arretrato negli uffici del giudice di pace, dispone la proroga al 31 ottobre 2026 dell'entrata in vigore delle norme in materia di ampliamento di competenze del giudice di pace. Alle disposizioni indicate non erano ascritti effetti finanziari per il bilancio dello Stato e, pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga disposta dalla presente disposizione non incide sul regime delle indennità spettanti ai magistrati onorari, posto che l'attuale meccanismo retributivo di tale categoria di personale non è collegato all'ampiezza delle competenze attribuite dalla legge ma solo all'esercizio esclusivo o meno delle funzioni.

Si segnala che al 31 dicembre 2024 la situazione delle procedure assunzionali dei giudici onorari era la seguente:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a magistrati onorari					
Anno	G.U.	n. totali posti		nomine	
		uffici giudicanti	uffici requirenti	uffici giudicanti	uffici requirenti
2018	n. 13 13/02/2018	300	100	300	100
2023	n. 28 11/04/2023	657	385	0	0
totali		957	485	300	100



Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento in servizio alla data del 15/08/2017								
Anzianità maturata	D.M.	G.U.	domande presentate	cessati per mancata presentazione domanda	inidoneità al colloquio /colloquio non sostenuto	confermati		
						totale confermati	giudicanti	requirenti
oltre i 16 anni di servizio	19/05/2022	n. 42 27/05/2022	1652	108	36	1451	945	506
tra i 12 e i 16 anni di servizio	08/06/2023	n. 44 13/06/2023	1466	67	46	1394	925	469
meno di 12 anni di servizio	15/05/2024	n. 41 21/05/2024	1356	80	5	218	122	96
totali			4474	255	87	3063	1992	1071

Per quanto sopra rappresentato risulta evidente che anche all'esito delle procedure assunzionali sopra descritte non sarà possibile pervenire alla integrale copertura della pianta organica del personale di magistratura onoraria, fissata in 6.000 unità dall'articolo 1, comma 630, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, circostanza che consente di escludere, allo stato, che dalla disposizione derivino effetti sfavorevoli a carico della finanza pubblica derivanti da esubero, pur temporaneo, di personale.

Il **comma 3** dispone la permanenza in servizio, anche in deroga dei limiti fissati dall'art. 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, dei magistrati ausiliari in corte d'appello, i quali continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, secondo i tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 previsto al comma 2.

La norma si rende necessaria al fine di mantenere le funzioni dei magistrati ausiliari nei giudizi d'impugnazione davanti agli uffici di secondo grado almeno fino al termine indicato dal succitato art. 32 del D.lgs. 116/2017 per lo smaltimento dei processi già incardinati ed evitare la perenzione dei medesimi, considerato che l'attuazione della riforma della magistratura onoraria comporterà l'esaurimento del ruolo di tali giudici e la mancanza di domande per ricoprire tali funzioni, pertanto, in assenza dell'esame di nuove richieste da parte del CSM e che i giudici qui considerati esercitano le loro funzioni a titolo onorario. Secondo i dati del CSM risultano attualmente in servizio 198 unità di giudici ausiliari per i quali in base alla normativa vigente occorre riconoscere una specifica indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte, con la previsione, ai sensi dell'articolo 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, di un compenso massimo annuo di euro 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali. Pertanto, la previsione di continuare ad avvalersi dello stesso contingente di magistrati ausiliari fino al 31 ottobre 2026, comporta, per l'anno 2026, un onere massimo pari a 3.960.000 euro (20.000 euro X 198 unità). Con riferimento alla proroga delle attività degli stessi giudici per il periodo novembre-dicembre 2025, si precisa che ai relativi oneri, per il corrente anno, si provvede nell'ambito delle disponibilità iscritte sul capitolo di bilancio 1362 p.g. 4 che reca uno stanziamento di euro 4.150.000 a fronte di una spesa complessiva massima annuale di euro 3.960.000 da destinare alle indennità dei 198 giudici ausiliari attualmente in servizio.



Al **comma 4** si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.

Il **comma 5** prevede, per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, il differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Dal punto di vista finanziario, il differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2027, determinerà per l'anno 2026 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 1.520.000. Ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma in esame, si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:

Distretto	Circondario	Ufficio	Località
L'AQUILA	AVEZZANO	Tribunale	Avezzano
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	Tribunale	Lanciano
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	Tribunale	Sulmona
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	Tribunale	Vasto
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

Delle predette sedi, 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 uffici di grandezza minore, per ciascuno dei quali è stato stimato, rispettivamente, un onere annuo medio di euro 200.000 e di euro 120.000.

Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 01.01.2027	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere complessivo medio annuo per spese di funzionamento delle sedi soppresse
4 sedi di media grandezza	euro 200.000	euro 800.000
6 sedi di minore grandezza	euro 120.000	euro 720.000
Totale		euro 1.520.000

Al **comma 6** è prevista, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 5, una specifica autorizzazione di spesa pari ad euro 1.520.000,00 per l'anno 2026.



Si assicura che le attività di natura giudiziaria e amministrativa relative alle sedi di cui al comma 5 potranno essere garantite attraverso l'utilizzo del personale di magistratura e amministrativo già in servizio presso le predette circoscrizioni giudiziarie, nei limiti delle attuali dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** apporta modificazioni al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 e in particolare all'articolo 10, prevedendo ai commi 1, 2 e 3 la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio. Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata a seguito della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha ritenuto di esercitare la delega provvedendo alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale. Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:

- l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;
- l'articolo 8, comma 6-*septies* - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2022;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*» ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 limitatamente alla sezione distaccata di Ischia;
- l'articolo 8, commi 5, 6 e 7 del dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 esclusivamente per le sezioni distaccate insulari di Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno);
- l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023 n. 170, ha previsto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 per le sezioni distaccate insulari di Lipari, Ischia e Portoferraio;
- l'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha prorogato il termine in esame al 31 dicembre 2025 per le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Dal punto di vista finanziario, sulla base dell'analisi dei dati pervenuti dal Ministero della giustizia riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 150.000 all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato quantificato in euro 150.000 per l'anno 2026 così determinato:



ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	NUMERO DEI TRIBUNALI INSULARI (sezioni distaccate) PROROGATI	ONERE ANNUO	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2026 Numero mesi
euro 50.000	3	euro 150.000	12

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito si rappresenta che il personale che attualmente presta servizio presso le sedi distaccate, oggetto di temporaneo ripristino, è lo stesso che ha continuato a prestare la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, presso tali sedi e che risulta sufficiente a garantirne il regolare funzionamento.

In relazione possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 9.000 euro (2 missioni al mese x 9 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro). In merito al metodo utilizzato per la quantificazione degli oneri per rimborso delle spese di viaggio dei magistrati, si rappresenta che gli stessi sono stati quantificati sulla base del costo medio del viaggio di andata e di ritorno con partenza dalla sede giudiziaria più vicina al porto di imbarco per raggiungere le sedi insulari.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio	euro 150.000 annui
Spese di missione magistrati <i>ex art. 7-bis</i> del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 9.000 annui
TOTALE	euro 159.000 annui

Inoltre, si modifica il comma 13 del citato articolo 10 del decreto legislativo 14 del 2014, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, prorogando il termine ivi previsto al 1° gennaio 2027, in tal modo coordinando la disposizione con quanto previsto dal precedente comma 4.

Al **comma 8** è prevista, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 7, una specifica autorizzazione di spesa pari ad euro 159.000,00 per l'anno 2026.

Con il **comma 9** si interviene sul comma 2 dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, al fine di prorogare al 31 marzo 2026 il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'istituendo albo dei pedagogisti e in tal modo consentire di esercitare le attività professionali disciplinate dalla citata legge 55 del 2024 sino all'effettivo riordino della disciplina di tale settore.

Il **comma 10** prevede che agli oneri indicati nel presente articolo pari a complessivi euro 5.639.000,00 per l'anno 2026, come rappresentato nella tabella riepilogativa di seguito riportata, si provvede ai sensi dell'articolo 10 del presente provvedimento.



	Contenuto disposizione	Importo anno 2026 (in euro)
Comma 3 e 4	Proroga funzioni magistrati ausiliari in Corte d'appello fino al riordino magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 ottobre 2026	3.960.000
Comma 5 e 6	Proroga al 1° gennaio 2027 circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti	1.520.000
Commi 7 e 8	Proroga al 1° gennaio 2027 sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio	159.000
Comma 10	TOTALE	5.639.000

Art. 7

(Modifiche al codice di procedura civile)

La disposizione interviene sull'articolo 445-bis c.p.c., ha carattere procedurale e alla stessa non sono ascritti effetti finanziari.

Art. 8

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

L'intervento normativo previsto al **comma 1** si rende necessario per adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale ed è da considerare come ulteriore misura di potenziamento del settore giudiziario della sorveglianza, rispetto ad un analogo intervento contenuto nella legge di bilancio 2022 che, nell'ampliare la dotazione organica della magistratura di 82 unità, aveva consentito di incrementare gli organici dei tribunali di sorveglianza di 21 unità.

In tal senso si prevede di ampliare la dotazione organica della magistratura ordinaria di 58 unità al fine di consentire l'incremento di due posti in ciascuno dei 29 uffici di sorveglianza a livello distrettuale.

Al riguardo si evidenzia che la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, al fine di allineare in maniera puntuale e coerente la dotazione organica del personale di magistratura ai diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo come di seguito riportati:

- Legge 21 febbraio 2024, n.14, art. 5, comma 6 aumento della dotazione di 10 unità di personale di magistratura (lettera L);
- Decreto legislativo 28 marzo 2024 n. 45 art. 13, 15, comma 4 e articolo 17, comma 2 modifiche alle lettere L (in aumento di 14 unità provenienti dalla lettera M) e M (in diminuzione di 14 unità), individuando in 180 il numero dei magistrati collocati fuori ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 art. 5 aumento 250 unità di personale di magistratura (lettera L);
- Articolo 8 del presente decreto a decorrere dal 1° luglio 2026 aumento della dotazione organica di 58 nuove unità di personale di magistratura (lettera L).



Di seguito la rappresentazione della nuova tabella B che evidenzia le modifiche apportate alla dotazione organica della magistratura ordinaria con le specifiche decorrenze (1° gennaio 2026 e 1° luglio 2026):

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA – Tabella B		
	Dal 1° gennaio 2026	Dal 1° luglio 2026
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:		
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.	10.001	10.059
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.113	11.171



Al **comma 2** si prevede che con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 è destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.

Al **comma 3** è prevista un'apposita autorizzazione per le disposizioni di cui al comma 1 per l'anno 2025 per le sole spese concorsuali, e dall'anno 2026 per gli oneri stipendiali e le spese di funzionamento nella previsione che le assunzioni avverranno non prima del 1° luglio 2026.

L'onere assunzionale decennale è stato quantificato come indicato nella tabella che segue:

QUALIFICA	DAL	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESE	COSTO UNITARIO	58	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	2.069.042,38	2.215.686
		1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13 ^A	2.528,33	146.643,10	
	01/01/2027	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	4.756.734,40	
		2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13 ^A	5.056,66	293.286,20	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	5.817.691,86	6.199.392
		3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13 ^A	6.581,02	381.699,32	
	01/01/2029	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	5.817.691,86	
		3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13 ^A	6.581,02	381.699,32	
	01/01/2030	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	3.013.386,31	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/07/2030	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	3.729.754,13	7.261.658
		5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13 ^A	8.939,95	518.517,35	
	01/01/2031	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	621.625,69	
	01/02/2031	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	6.912.218,28	
		5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13 ^A	9.056,47	525.275,14	
	01/01/2032	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	7.540.601,76	
		5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13 ^A	9.056,47	525.275,14	
	01/01/2033	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	628.383,48	
	01/02/2033	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	7.178.210,61	
		5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13 ^A	9.473,38	549.456,26	
	01/01/2034	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	7.830.775,21	
		5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13 ^A	9.473,38	549.456,26	
01/01/2035	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	652.564,60		
01/02/2035	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	7.444.203,67		
	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13 ^A	9.890,30	573.637,45		

L'onere per le spese concorsuali, previste per l'anno 2025, pari ad euro 1.291.000 è stato calcolato in base al dato storico previsto per altre procedure concorsuali della stessa natura.

Per la quantificazione delle spese di funzionamento, è stato ipotizzato un onere *pro capite* determinato nella misura di euro 4.500 nell'anno dell'assunzione, distinto in una quota pari al 90,00% quale spesa *una tantum* all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10,00% per spese di funzionamento uffici, e nella misura di euro 450 *pro-capite* annui a regime corrispondente alla quota del 10,00% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio, come rappresentato nella tabella seguente:

unità di personale	spese di funzionamento <i>pro capite</i>		spese di funzionamento complessive	
	anno dell'assunzione in servizio	a regime	anno dell'assunzione in servizio	a regime
58	4.500,00	450,00	261.000,00	26.100,00



Considerato che le assunzioni avverranno non prima del 1° luglio 2026, l'onere complessivo è stato quantificato come di seguito:

Anno	Onere assunzionale per 58 unità	Onere concorsuale	Spese di funzionamento	Totale
2025	-	1.291.000,00	-	1.291.000
2026	2.215.686,00	-	261.000,00	2.476.686
2027	5.050.021,00	-	26.100,00	5.076.121
2028	6.199.392,00	-	26.100,00	6.225.492
2029	6.199.392,00	-	26.100,00	6.225.492
2030	7.261.658,00	-	26.100,00	7.287.758
2031	8.059.120,00	-	26.100,00	8.085.220
2032	8.065.877,00	-	26.100,00	8.091.977
2033	8.356.051,00	-	26.100,00	8.382.151
2034	8.380.232,00	-	26.100,00	8.406.332
2035	8.670.406,00	-	26.100,00	8.696.506

Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

La norma interviene sulle disposizioni già contenute all'articolo 1, commi 817-821 della legge 30 dicembre 2024, n. 2024, in materia di legge Pinto, adottando ogni strumento necessario a garantire sia il pronto pagamento degli indennizzi riconosciuti dall'autorità giurisdizionale sia il celere smaltimento dell'arretrato.

Innanzitutto, al **comma 1, lettera a)**, si prevede l'inserimento di un ulteriore periodo all'articolo 4 della legge 89 del 2001, stabilendo che la domanda può essere proposta sempre, anche in pendenza del processo quando è stato superato il termine ragionevole di durata dello stesso.

Al **comma 1, lettera b)**, s'interviene sull'art. 5-*sexies* della citata legge, disponendo, al n. 1), la perentorietà del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 (un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda), rilasciate dal creditore all'amministrazione debitrice (cioè attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo). Al n. 2) viene sostituito il comma 2 del citato articolo, prevedendo che decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*.

Al n. 3) si interviene sul comma 4 dell'art. 5-*sexies*, ribadendo, a pena di decadenza, la perentorietà del termine di presentazione delle dichiarazioni o della documentazione, anche in sede di rinnovo, altrimenti l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi.



Al n. 4), viene apportata una modifica al comma 12, per sottolineare che le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano la loro validità con accreditamento delle somme secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo in esame.

Inoltre, viene sostituito il comma 12-*bis*, con una prima disposizione volta a inserire l'obbligo della riproposizione della domanda di pagamento in via telematica entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza, rinnovando le dichiarazioni di cui al comma 1, da parte di coloro che sono destinatari di provvedimento di indennizzo adottato prima del 31 dicembre 2021.

Una seconda disposizione è, invece, diretta a limitare i giudizi esecutivi. Infatti, i creditori menzionati al comma 1, non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza prima del 21 gennaio 2027.

La limitazione così posta alle azioni esecutive, indispensabile per le amministrazioni al fine dell'ottimale gestione di tutte le pratiche pendenti tramite il sistema informatico esistente, è controbilanciata dalla possibilità, per gli stessi creditori, di ottenere un pagamento più celere, accedendo ad un sistema di pagamento maggiormente efficiente, e nel contempo di evitare l'ulteriore dispendio di tempo e di risorse connesso all'esercizio o alla prosecuzione di azioni esecutive volte ad ottenere il medesimo risultato.

Viene, poi, introdotto, il comma 12-*ter*, con cui è disposto che i creditori di somme liquidate tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente norma, qualora non vi abbiano provveduto, devono presentare entro un anno, a pena di decadenza, la dichiarazione prevista al comma 1 con le descritte modalità telematiche.

Infine, con l'introduzione del comma 12-*quater*, si prevede che il Ministero della giustizia dia notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza stabilito dai commi 12-*ter* e 12-*quater* mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente al domicilio digitale di associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nonché al Consiglio nazionale forense.

Sotto il profilo finanziario, la norma, fissando dei termini certi per la presentazione delle istanze, determina una decadenza dal diritto in caso di mancato adempimento dell'onere nei tempi previsti e con le modalità telematiche stabilite. Tali norme rendendo chiari i termini di presentazione e le modalità da adottare, limiterà gli effetti del relativo contenzioso.



Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

La norma, al **comma 1**, reca la copertura finanziaria delle disposizioni onerose contenute nel presente decreto, ossia l'articolo 2, recante «Disposizioni in materia di estensione del regime dettato per le sedi disagiate», l'articolo 6 «Differimento di termini in materia di giustizia e professioni pedagogiche» e l'articolo 8 «Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza», pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372,00 per l'anno 2025, di euro 9.337.118,00 per l'anno 2026 ed euro 9.612.580,00 a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, come illustrato nella tabella che segue:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Art. 2	584.372	1.221.432	916.074								
Art. 6		5.639.000									
Art. 8	1.291.000	2.476.686	5.076.121	6.225.492	6.225.492	7.287.758	8.085.220	8.091.977	8.382.151	8.406.332	8.696.506
totale	1.875.372	9.337.118	5.992.195	6.225.492	6.225.492	7.287.758	8.085.220	8.091.977	8.382.151	8.406.332	8.696.506
totale copertura tab. A	1.875.372	9.337.118	9.612.580								

Al **comma 2** si prevede che ad esclusione di quanto previsto al comma 1 e all'articolo 3, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

07/08/2025

Daria Perrotta



Decreto-legge "Misure urgenti in materia di giustizia" (milioni di euro)																
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricazione			Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027
2	6		Indennità mensile, in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità, in favore del magistrato trasferito d'ufficio in sedi disagiate, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi PNRR in materia di giustizia (MTC1)	S	C	0,6	1,2	0,9		0,6	1,2	0,9	0,6	1,2	0,9	
2	6		Indennità mensile, in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità, in favore del magistrato trasferito d'ufficio in sedi disagiate, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi PNRR in materia di giustizia (MTC1) - effetti riflessi	E	TC		0,3	0,4		0,3	0,6	0,4		0,6	0,4	
3	11		Indennità di disponibilità, in misura pari al tipo dell'indennità mensile prevista dall'art. 2 della L. 133/1998, in favore del magistrato applicato a distanza che abbia definito 150 procedimenti civili assegnati	S	C		15,3				15,3				15,3	
3	11		Indennità di disponibilità, in misura pari al tipo dell'indennità mensile prevista dall'art. 2 della L. 133/1998, in favore del magistrato applicato a distanza che abbia definito 150 procedimenti civili assegnati - effetti riflessi	E	TC						7,4				7,4	
3	12		Versamento all'entrata del Bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia di una quota delle risorse gestite sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia e destinate alla gestione amministrativa del PNRR - Componente 1, Investimento 1.8 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi" del PNRR	E	EXT		15,3									
3	12		Versamento all'entrata del Bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia di una quota delle risorse gestite sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia e destinate alla gestione amministrativa del PNRR - Componente 1, Investimento 1.5 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi" del PNRR	S	C										-15,3	
3	12		Versamento all'entrata del Bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia di una quota delle risorse gestite sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia e destinate alla gestione amministrativa del PNRR - Componente 1, Investimento 1.8 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi" del PNRR - effetti riflessi	E	TC										-7,4	
6	4		Permanenza in servizio dei magistrati ausiliari in corte d'appello, i quali continuano a svolgere le funzioni di giudice onorario in materia di giustizia ordinaria, in attesa della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del D Lgs. 116/2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026	S	C		4,0								4,0	
6	6		Differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2027 - spese di funzionamento	S	C		1,5								1,5	
6	8		Proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Poroferro - spese di funzionamento	S	C		0,2								0,2	
6	8		Proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Poroferro - spese di missione	S	C		0,0								0,0	
8	3		Incremento di 58 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, funzionale al rafforzamento della magistratura di sorveglianza - personale	S	C		2,2	5,1	6,2					2,2	5,1	6,2



Decreto-legge "Misure urgenti in materia di giustizia" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
8	3		Incremento di 58 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, funzionale al rafforzamento della magistratura di sorveglianza - effetti riflessi	E	TC					1.1	2.4	3.0			1.1	2.4	3.0
8	3		Incremento di 58 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, funzionale al rafforzamento della magistratura di sorveglianza - spese di funzionamento	S	C	0.3	0.0	0.0		0.3	0.0	0.0			0.3	0.0	0.0
8	3		Incremento di 58 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, funzionale al rafforzamento della magistratura di sorveglianza - procedure di concorso	S	C	1.3				1.3					1.3		
10	1		Realizzazione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-1.9	-9.3	-9.6	-9.6	-1.9	-9.3	-9.6	-9.6	-1.9	-9.3	-9.6	-9.6
			Entrate	E		0.0	15.3	0.0	0.0	0.3	1.7	2.9	3.0	0.3	1.7	2.9	3.0
			Spese	S		0.0	0.3	9.8	-3.4	0.3	0.2	-8.3	-7.4	0.3	0.9	-3.8	-3.4
			TALUO			0.0	0.0	3.8	-3.4	0.3	-1.1	6.3	6.4	0.3	1.1	0.3	6.4



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2025.

Misure urgenti in materia di giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, nonché di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, affinché gli stessi predispongano un piano straordinario che ne consenta il conseguimento;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di competenze del giudice di pace e di funzioni dei magistrati ausiliari, al fine di non distogliere risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonché di assicurare anche per l'anno 2026 il funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate insulari di Portoferraio, Ischia e Lipari e di consentire ai professionisti dell'educazione l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 sino al completamento delle norme relative alla formazione dell'albo professionale, all'avvio delle prime operazioni elettorali, all'indizione e celebrazione delle elezioni dei Consigli dell'Ordine terri-

toriali e nazionale e al completamento della disciplina della struttura e delle funzioni degli organi rappresentativi e degli altri organi dell'Ordine;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, a fini acceleratori, di intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, in modo tale da consentire l'operatività dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di intervenire ulteriormente sulla disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo per il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti nonché al fine di evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3 del regio decreto n. 12 del 1941.

2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio

superiore della magistratura provvede ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.

3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

Articolo 2.

(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)

1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.

2. Nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giugno 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità di cui al primo periodo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12,

secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 3.

(Applicazioni a distanza di magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. Per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello fissa un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, terzo periodo, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone

l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.

6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

7. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-*bis* del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-*bis* e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.

8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato.

9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi.

11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al

termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nonché con altre indennità. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.

12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 « Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi », del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 4.

(Poteri straordinari dei capi degli uffici)

1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.

2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.

3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono proporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti

delle materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purché siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.

4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* n. 81 del 24 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalità:

a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:

1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;

2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;

4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Articolo 6.

(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:

a) al comma 3, le parole « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 »;

b) al comma 4, le parole « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 ».

3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello già prorogati in conformità al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.

5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 ».

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.

7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

2) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

3) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.

9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 » e le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 7.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. All'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « codice di procedura civile », ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. ».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.

Articolo 8.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di cinquantotto unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, e come sostituita dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, e dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore

al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 è destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso. »;

b) all'articolo 5-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: « domanda di equa riparazione » sono aggiunte le seguenti: « , a pena di decadenza » e il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*. »;

3) al comma 4, le parole: « Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma la decadenza di cui al comma 1-*bis*, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione »;

4) al comma 12, secondo periodo, le parole: « anche in deroga al disposto del comma 9 » sono soppresse;

5) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori

di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi. »;

6) dopo il comma 12-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 12-*ter*. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.

12-*quater*. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-*bis*, 12-*bis* e 12-*ter*, mediante avviso pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali. ».

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto all'articolo 3 e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente*
del Consiglio dei ministri
NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1
(articolo 8, comma 1)

« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eu- rojust.	10.059*
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.171

* L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026.

PAGINA BIANCA



19PDL0158110